

**§ 69. - D.Lg. 25 novembre 1996 n. 624. Attuazione della Dir. 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Dir. 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo (estratto).**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

##### CAMPO DI APPLICAZIONE

**Art. 1. (Attività soggette).** Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

Le norme del presente decreto si applicano: [...] e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. [...]

**Art. 4. (Esercizio della vigilanza).** I funzionari incaricati dell'espletamento di compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estrattive.

I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a disposizione le notizie, i dati nonché, per le attività in mare, i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro.

Nell'esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi hanno facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle Capitanerie di Porto

#### CAPO III

##### NORME GENERALI

**Art. 26. (Inchieste sugli infortuni).** Il funzionario dell'autorità di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attività in mare, accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante, dei testimoni e dell'infortunato.

Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorità di vigilanza all'autorità giudiziaria; copia della documentazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere nel caso di minerali di prima categoria e alla regione nel caso di sostanze minerali seconda categoria e di ri-

sorse geotermiche di interesse locale.

In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3, primo periodo dell'articolo 25 a meno che non provvedano altrimenti l'autorità giudiziaria o l'autorità di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumità, lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario dell'autorità di vigilanza competente che decide in merito; solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è fatta salva la possibilità per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle cose nei luoghi di infortunio, riferendo immediatamente all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate.

**Art. 27. (Infortuni in mare).**

Per le attività estrattive che si svolgono in mare, qualora l'infortunio riguardi personale imbarcato con contratto di arruolamento sulle navi e sui mezzi nautici impiegati nei lavori, deve essere presentata denuncia di infortunio anche all'autorità marittima competente, nei modi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 54 dello stesso decreto.

Ove l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta dal Comandante; deve essere altresì fatta dal Comandante la denuncia degli infortuni riguardanti i componenti dell'equipaggio marittimo avvenuti durante il corso delle operazioni minerarie, ma non a causa di queste.

Gli infortuni sono altresì annotati sul registro di piattaforma.

Restano ferme le norme riguardanti le inchieste sugli infortuni della gente di mare di cui al Titolo V del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e sui sinistri marittimi di cui alla Parte I, Libro IV, Titoli I e II Codice della navigazione.

## TITOLO III

### NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE PERFORAZIONE

#### CAPO III

##### NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A MARE

**Art. 88. (Capo piattaforma e Comandante).** Nel caso di attività di perforazione e di intervento ai pozzi eseguite da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, nonché nel caso di piattaforme e strutture di produzione abitualmente presidiate, il titolare deve nominare anche il Capo piattaforma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

Restano ferme le responsabilità e i compiti attribuiti al Capo piattaforma ed al Comandante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

**Art. 89. (Misure generali di prevenzione degli incendi).** Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'in-

nesco e la diffusione degli incendi.

I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare:

- a) sistemi di rivelazione di incendi;
- b) allarmi antincendio;
- c) condutture principali acqua antincendio;
- d) manichette e idranti antincendio;
- e) sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili;
- f) impianti a pioggia;
- g) sistemi di estintori a gas;
- h) sistemi di estintori a schiuma;
- i) estintori portatili;
- l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio.

A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innescio e la diffusione degli incendi.

I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.

**Art. 90. (Prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili).** Ai fini della prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla Sezione U.N.M.I.G. del Ministero dell'industria una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di piattaforme di produzione di idrocarburi liquidi, e le norme del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di produzione di idrocarburi gassosi.

La Sezione U.N.M.I.G. trasmette copia della relazione al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sui sistemi e mezzi di prevenzione ed estinzione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa alla Capitaneria di porto competente.

L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare.

Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro 90 giorni.

Ferme restando le responsabilità del titolare in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza, l'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione ap-

provato o al contenuto del documento di sicurezza e salute.

Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di installazione.

Il riscontro delle opere antincendio sulla piattaforma e struttura fissa assimilabile è effettuato dal responsabile dell'autorità di vigilanza o da un funzionario da lui designato, dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato e dal comandante della Capitaneria di porto o da un ufficiale superiore da lui designato.

Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure antincendio realizzate, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa.

La procedura di cui al comma 1, trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.

**Art. 92. (Impianti modulari).** Ai fini della prevenzione, della individuazione e della estinzione incendi per gli impianti modulari per i quali sia prevista l'installazione temporanea su più piattaforme fisse o strutture assimilabili, il titolare può presentare, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 90, con congruo anticipo rispetto al loro primo impiego, alle Sezioni interessate, ed in triplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - U.N.M.I.G., una relazione tecnica sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le misure di cui all'articolo 89 e quelle del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 1934, n. 228, e 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

Nella relazione di cui al comma 1 sono descritte le misure di prevenzione e protezione antincendio in funzione delle diverse tipologie di piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili sulle quali si prevede di installare l'impianto modulare, le eventuali interferenze con le misure di sicurezza antincendio delle stesse, ed i provvedimenti da adottare.

L'U.N.M.I.G. trasmette copia della relazione al Ministero dell'Interno - Direzione generale protezione civile e servizio antincendio - per un parere sui mezzi di prevenzione e protezione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa anche al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il parere di cui al comma 3 è reso entro 90 giorni dal ricevimento.

L'U.N.M.I.G. trasmette il proprio parere e quello di cui al comma 3 alle Sezioni interessate, specificando le tipologie di piattaforme fisse o strutture assimilabili, sulle quali è compatibile, ai fini della sicurezza antincendio, l'installazione dell'impianto modulare.

Il titolare, all'atto della richiesta alla Sezione competente della autorizzazione ad effettuare la perforazione o l'intervento, specifica la tipologia

della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale intende installare l'impianto modulare, con riferimento alla relazione di cui al comma 1.

Il riscontro delle misure antincendio dell'impianto modulare e degli eventuali provvedimenti adottati per garantire la sicurezza della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale l'impianto è installato è effettuato secondo le modalità di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 90.

**Art. 93.** (*Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini*). I progetti delle piattaforme di produzione e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere depositati presso la competente autorità di vigilanza e la Capitaneria di porto competente prima dell'inizio della costruzione, corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, quali le unità galleggianti per lo stoccaggio e il trattamento di idrocarburi, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere in possesso di valido certificato di classe rilasciato da un ente di classificazione riconosciuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Ai fini della prevenzione incendi si applicano l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 per le unità galleggianti, l'articolo 90 per le piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili rigidamente collegate al fondo marino e gli articoli 84 e 85 per le centrali di trattamento a terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme e alle strutture di cui al comma 1.

L'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza una volta effettuare le verifiche di cui agli articoli richiamati al comma 3, che devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine l'autorità di vigilanza, ravvisata l'opportunità o l'urgenza, può accordare autorizzazione provvisoria all'esercizio, subordinate ad esplicita dichiarazione del concessionario che l'opera e le relative dotazioni sono state eseguite conformemente al progetto.

L'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione e condotte sottomarine è accordata secondo le procedure di cui ai commi 4 e 5.

**Art. 94.** (*Comandi a distanza in caso di emergenza*). Il datore di lavoro istituisce un sistema di comandi a distanza in caso di emergenza, munito nei punti appropriati di stazioni di controllo idonee ad essere utilizzate in caso di emergenza, comprese stazioni di controllo nei punti sicuri di raduno e nei posti di evacuazione.

L'obbligo di cui al comma 1 riguarda in particolare i sistemi di ventilazione, i dispositivi di arresto di emergenza delle apparecchiature atte ad innescare incendi, i dispositivi di sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, nonché i sistemi di

protezione antincendio e di controllo dei pozzi.

**Art. 95.** (*Punti sicuri di raduno e liste d'appello*). Il datore di lavoro prende le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e, per quanto tecnicamente possibile, dagli effetti delle esplosioni, e per assicurare che le vie di emergenza a destinazione dei o in provenienza dai posti di abbandono e punti sicuri di raduno restino accessibili; queste misure devono essere tale da offrire ai lavoratori una protezione di durata sufficiente da permettere l'organizzazione e l'esecuzione in tutta sicurezza di un'operazione d'evacuazione e di salvataggio.

Il datore di lavoro prevede che i luoghi protetti di cui al comma 1 siano muniti di impianti di comunicazione con la terraferma e con i servizi di soccorso.

I punti sicuri di raduno e i posti di abbandono devono essere facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.

Il datore di lavoro provvede a tenere aggiornato e ad affiggere in ogni punto sicuro di raduno l'elenco dei nominativi dei lavoratori assegnati a detto punto di raduno e l'elenco dei lavoratori incaricati di mansioni specifiche in caso di emergenza, da affiggere in diversi punti idonei del luogo di lavoro.

Il nominativo dei lavoratori di cui al comma 4 deve figurare nelle istruzioni scritte di cui all'articolo 22.

**Art. 96.** (*Evacuazione e salvataggio*). Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori seguano un corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza.

Il datore di lavoro provvede a dotare ogni luogo di lavoro di mezzi e attrezzature appropriati che, in caso di emergenza, consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare.

Il datore di lavoro predispone un piano di soccorso per il salvataggio in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro; il piano deve prevedere l'impiego di navi appoggio e di elicotteri adeguati in relazione alla loro capacità e al tempo d'intervento per ogni impianto di perforazione o produzione.

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori imbarcazioni di salvataggio, zattere, boe e giubbotti di salvataggio, di tipo approvato, rispondenti ai seguenti criteri:

- a) essere adatti ed eventualmente attrezzati per assicurare la sopravvivenza per un tempo sufficiente;
- b) essere disponibili in numero sufficiente;
- c) essere adeguati al luogo di lavoro;
- d) essere muniti di dispositivi che consentano all'utilizzatore di richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.

**Art. 98.** (*Alloggi*). Ove lo richiedano la natura, l'entità o la durata delle operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio che, oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, deve essere progettato e costruito in modo che sia:

- a) adeguatamente protetto contro le conseguenze di una esplosione oltre che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli incendi e il loro propagarsi;

b) dotato ad ogni livello di almeno due uscite indipendenti che conducano a vie di emergenza;  
 c) Protetto contro gli odori e contro i fumi provenienti da altre zone, che possano essere pericolosi nonché contro le intemperie;  
 d) situato quanto più possibile distante dalle zone di pericolo.

Gli alloggi devono contenere un numero sufficiente di letti o di cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto; i locali dormitorio devono avere uno spazio adeguato gli occupanti possano riporre i loro abiti; devono essere previsti dormitori separati per gli uomini e per le donne.

Gli alloggi devono avere gabinetti, docce e lavabi in numero sufficiente, con acqua corrente calda e fredda; devono essere previsti per docce e gabinetti locali separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato dei medesimi; i locali per le docce devono essere sufficientemente ampi affinché ciascun lavoratore possa lavarsi senza difficoltà e in condizioni igieniche adeguate.

**Art. 99. (Movimento degli elicotteri).** Gli eliporti devono essere progettati e costruiti in modo da garantire facilità di accesso e in modo che gli elicotteri dei quali è previsto l'impiego possano eseguirvi manovre anche nelle condizioni più difficili.

Il datore di lavoro provvede affinché l'attrezzatura necessaria al trasporto in elicottero delle persone infortunate sia pronta all'uso nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio.

Il datore di lavoro provvede affinché, negli impianti presidiati, la squadra incaricata degli interventi di emergenza sia presente durante le fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

#### TITOLO IV

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art. 100. (Norma finale).** [2] I luoghi di lavoro per le attività estrattive condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI, e al Titolo III comunque entro il

3 novembre 1999.

[3] Qualora i luoghi di lavoro subiscano modifiche o trasformazioni rilevanti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari per rendere i luoghi di lavoro conformi alle norme del presente decreto.

[5] Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano tali funzioni da almeno due anni purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione.

**Art. 102. (Disposizioni finanziarie).** Gli oneri derivanti ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti e della navigazione, dalla partecipazione alle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17, dalle istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento di equivalenza di cui agli articoli 31, 84, 90 e 92 e di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e di cui all'articolo 687 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono posti a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità da stabilirsi, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti dei Ministri interessati del concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la conferenza permanente Stato Regioni; le somme corrispondenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente rassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, agli stati di previsione dei suddetti ministeri, escluse le fattispecie per le quali, in base alla legislazione vigente, è previsto il versamento al bilancio dello Stato, senza che possa aver luogo la rassegnazione.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.